**REPUBBLICA ITALIANA**

**Consiglio di Stato**

**Sezione Seconda**

**Adunanza di Sezione del 28 novembre 2012**

**NUMERO AFFARE 02080/2011**

OGGETTO:

Ministero della difesa .

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Cristian Lombardo per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di esclusione, in data 15 luglio 2010, dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione 19 febbraio 2011 con la quale il Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;

visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato il 10 novembre 2010;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:

Il signor Cristian Lombardo ha presentato ricorso al Capo dello Stato per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di esclusione in data 15 luglio 2010, dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale.

Il ricorrente veniva escluso per inidoneità in quanto affetto da “alterazione acquisita dalla cute (tatuaggio) scapola sinistra che per sede e dimensione determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisionomica (art. 19 DT. 5 dicembre 2005)”.

Il ricorrente ha lamentato la violazione di legge per difetto di motivazione, per eccesso di potere, evidenziando che l’articolo 10 del bando di concorso prevede, tra le cause di non idoneità, anche le alterazioni della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo che per sede, dimensioni o natura, compromettano il decoro della persona e della stessa uniforme. Rispetto a questo quadro, confligge, secondo il ricorrente, la disposizione prevista dall’articolo 19 della direttiva tecnica della Sanità militare. Peraltro, il tatuaggio occupa un piccolo lembo della cute, non è assolutamente visibile con l’uniforme e non determina, per forma ed estensione, un’alterazione stridente con l’immagine di sobrietà dell’Arma. Né peraltro il tatuaggio – continua il ricorrente – costituisce automaticamente un’alterazione acquisita e cronica della cute, non derivando da un processo degenerativo e non atteggiandosi a patologia cronica.

L’Amministrazione, nella sua relazione, ha respinto ogni censura, ribadendo la legittimità del giudizio formulato all’esito della visita medica, in ragione della pericolosità rappresentata dall’infiltrazione patologica di sostanze chimiche , con ripercussione nell’epidermide e nell’ipoderma, il che risulta causa più grave ed assorbente della semplice presenza del tatuaggio, seppure coperto.

Considerato

Il ricorso è fondato. Questa Sezione ritiene, infatti, che vada confermato l'orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 03917/2012), in merito al concetto di rilevanza di alterazione fisiognomica, sia sotto l’aspetto del suo apparire all’esterno, nonché anche considerando la necessità di valutare se esso possa essere indizio rivelatore di una personalità abnorme.

Ed invero, sotto il primo aspetto appare estraneo ai profili strettamente giuridici (ed inerenti la legittimità dell’esclusione) il richiamo, operato dal Ministero, alla natura cancerogena delle sostanze utilizzate per realizzare un tatuaggio; si tratta di mere ipotesi patologiche di prospettiva, attinenti alla salute futura del candidato, e non alla sua idoneità psico-fisica da verificarsi al momento del reclutamento nell’Arma. Inoltre, in quanto apposto dallo stesso interessato, il tatuaggio non può costituire “ex se” una patologia, salvo che uno specifico accertamento medico non dimostri che esso abbia determinato nell’aspirante una malattia dermatologica o cancerosa.

In ordine al suo incidere sull’aspetto esterno, la Sezione rileva che, se è vero che (in senso lessicale) per alterazione fisiognomica si intende qualsiasi modificazione dell’aspetto esterno dell’individuo, è altrettanto vero che la questione giuridica vada risolta muovendo dal rilievo che l’art. 19 della Direttiva tecnica del Ministero della difesa 5 dicembre 2005 comporta che solo le alterazioni fisiognomiche “rilevanti” possano costituire causa di esclusione.

L’Amministrazione, infatti, è tenuta ad esprimere questo tipo di giudizio e, per farlo senza incorrere nel vizio di eccesso di potere per illogicità, deve prendere in considerazione alcuni elementi che concorrono a fondare un corretto giudizio di “rilevanza”.

Anzitutto, deve osservarsi che la “ratio” dell’articolo 19 della Direttiva tecnica del Ministero della difesa del 5 dicembre 2005, ove indica le alterazioni della fisionomia come possibile causa di esclusione dal concorso, risiede nella necessità di tutelare l’integrità dell’immagine dell’Arma attraverso sia il profilo dell’aspetto fisico con cui i suoi appartenenti si presentano nella società civile che sotto quello della loro personalità, la cui negatività possa essere rivelata da dimensioni e tematica particolari del tatuaggio che l’aspirante ha ritenuto di apporre sul proprio corpo.

La giurisprudenza, del resto, con riferimento alla verifica della portata dell’alterazione fisiognomica, ha già avuto occasione di affermare il principio che "i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti" e che “il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è, di per se, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini dell'esclusione dall'arruolamento, quando esso sia deturpante” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5746/2005), assumendo così proprio quella rilevanza richiesta dalla normativa per disporre l’esclusione. Pertanto, “la Commissione medica non può fondare il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di tatuaggi … ma deve darsi carico di accertare se, a causa dei medesimi tatuaggi, la figura del candidato risulti oggettivamente deturpata (ovvero, giusta quella disciplina normativa, se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi allo stesso una personalità abnorme)”; inoltre è stato sottolineato che “la deturpazione è considerata di sicuro spessore ai fini della non idoneità al servizio, nei limiti però di quanto possa ridondare a disonore dell'istituzione e della sua immagine” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1457/2007).

Va, poi, considerata, la sussistenza di una disciplina costituzionale che tutela l’aspirazione al lavoro come espressione della personalità, principio che può essere derogato solo in sicura presenza di elementi preclusivi come quelli sin qui indicati.

In sostanza, ad avviso della Sezione, la normativa deve essere interpretata nel senso che, solo ove l’alterazione presenti anche una delle predette caratteristiche (abbia dato luogo a patologie accertate, sia indice di una personalità abnorme e sia visibile anche solo con la divisa estiva) può legittimamente costituire causa di esclusione. Nessuno di questi elementi, però, emerge dagli atti con riferimento al ricorrente, sicché non risulta legittima l’esclusione del ricorrente dal concorso.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento della sospensiva.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
|   |  |  |
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |  |
| Carlo Mosca | Alessandro Pajno |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

IL SEGRETARIO

Tiziana Tomassini